

AS491 - DISPOSIZIONI SUL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI E SULL'ESERCIZIO DIRETTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

Roma, 11 dicembre 2008

Presidente della Regione Sicilia

Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato intende formulare alcune osservazioni in merito all'articolo 1, comma 3, della Legge Regionale 29 novembre 2005, n. 15 (recante "*Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*") e all'articolo 3 della Legge Regionale 19 aprile 2007, n. 10 (recante "*Disposizioni in materia di esercizio di attività nei beni demaniali marittimi*").

In particolare, l'Autorità intende esprimersi in relazione alle norme che prevedono il rinnovo automatico delle concessioni marittime. Infatti, l'articolo 1, comma 3, della Legge Regionale 29 novembre 2005, n. 15, stabilisce che "*Le concessioni quadriennali in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono alla scadenza rinnovate per sei anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni determinati dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2. Il mancato pagamento anticipato del canone annuo comporta l'automatica decadenza dalla concessione. Nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare l'inadempienza*".

A sua volta, l'articolo 3 della Legge Regionale 19 aprile 2007, n. 10, prevede che "nelle more dell'attivazione degli uffici periferici del demanio marittimo regionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, le concessioni demaniali marittime di durata annuale o quadriennale in scadenza negli anni 2006 e 2007, salvo che non risultino motivi ostativi, sono rinnovate per ulteriori sei anni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, previa istanza del concessionario, pagamento dei canoni concessori, delle imposte erariali e della tassa di registrazione".

A tal riguardo l'Autorità intende ribadire la necessità di individuare condizioni di affidamento e rinnovo delle concessioni per le attività marittime idonee ad evitare ingiustificate restrizioni della concorrenza, ovvero caratterizzate dal ricorso all'adozione di procedure competitive.

Secondo l'orientamento costante dell'Autorità¹, appare opportuno ridurre la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari e dovrebbero, comunque, essere rispettati i principi comunitari della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (come evidenziato dalla Comunicazione Interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto

¹ Cfr. AS135, *Proroghe delle concessioni autostradali*, in Bollettino n. 19/98, e AS152, *Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative*, in Bollettino n. 42/98.

comunitario²). Pertanto, *"la selezione del concessionario dovrebbe essere informata a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e concludersi con un provvedimento adeguatamente motivato. In particolare, dovrebbero assolutamente evitarsi i casi di "leggi-fotografia", nei quali il legislatore stesso identifica, direttamente o indirettamente, il concessionario"*³.

Inoltre, *"le procedure di gara o di evidenza pubblica ("concorrenza per il mercato" o concorrenza amministrata) per l'affidamento di concessioni dovrebbero costituire la regola, almeno per le concessioni contrattuali"*.

Infine, l'Autorità si è già espressa anche con specifico riferimento al rinnovo automatico delle concessioni affermando che *"la proroga automatica delle concessioni in essere non consentirebbe di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica"*⁴.

L'Autorità auspica che le osservazioni svolte possano essere prese in considerazione nelle valutazioni che i soggetti in indirizzo saranno chiamati ad assumere sulla materia.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

² Cfr. Comunicazione Interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, in GU C 121 del 29.4.2000.

³ Cfr. AS152, *Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative*, in Bollettino n. 42/98.

⁴ Cfr. AS135, *Proroghe delle concessioni autostradali*, in Bollettino n. 19/98.